



N.40	DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE ex art. 2 DPR 247/2004	DATA 06/05/2024
Oggetto:		
CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO IMPRESE DI IMPRESE INDIVIDUALI NON OPERATIVE EX ART. 2 DPR 247/2004		

IL CONSERVATORE

VISTO l'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, relativo all'istituzione del Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché il D.P.R. 7 dicembre 1995, numero 581, recante il relativo regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs.vo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la parte riguardante le materie di competenza degli organi di governo e della dirigenza;

VISTO lo Statuto camerale, adottato dal Consiglio con delibera n. 14 del 19 ottobre 2015 ed aggiornato con le modifiche approvate con deliberazioni del Consiglio n. 9 del 24/7/2018 e n. 14 del 24/10/2018;

VISTO il Regolamento sull'organizzazione dei Servizi adottato dalla Giunta camerale con delibera d'urgenza con i poteri del Consiglio n. 139 del 15/09/2023 e ratificato dal Consiglio camerale con delibera n. 21 del 31/10/2023;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO l'art. 40 del D.L. 76/2020 convertito in L. 11 settembre 2020 n.120 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

VISTO l'art. 2 del Regolamento, che disciplina la cancellazione delle imprese individuali, nei confronti delle quali l'ufficio abbia rilevato una delle seguenti circostanze:

- a) il decesso dell'imprenditore;
- b) l'irreperibilità dell'imprenditore;
- c) il mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- d) la perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata;

VISTA la circolare del Ministero Sviluppo Economico (già Ministero Attività Produttive) n. 3583/C del 14.06.2005 che indica, quali indicatori sintomatici del mancato compimento di atti di gestione (di cui al punto 'c') l'accertamento di circostanze quali il mancato pagamento del diritto annuale negli ultimi tre anni, l'assenza/chiusura negli ultimi tre anni della partita IVA e la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese di domande inerenti l'impresa;

RICHIAMATA la determinazione del Conservatore del registro delle imprese n. 10 del 25/02/2022, con la quale sono stati definiti i criteri direttivi per la gestione delle procedure di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese e di attribuzione d'ufficio del domicilio digitale, nonché le modalità di comunicazione

alle imprese interessate dell'avvio del procedimento, e/o di qualsiasi altro atto di natura infra procedimentale, ivi compreso il provvedimento finale;

VISTE le posizioni delle imprese, di cui all'allegato A per le quali risulta accertato il decesso, come da accertamenti effettuati attraverso le anagrafi comunali;

RAVVISATO che la morte dell'imprenditore individuale costituisce un fatto rilevante da iscrivere nel registro delle imprese ai sensi del secondo comma dell'articolo 2196 del codice civile;

RITENUTO che l'esistenza dell'impresa individuale sia legata all'esistenza in vita della persona fisica dell'imprenditore e che i suoi eventuali eredi, ove decidano di proseguire l'esercizio dell'impresa cui si riferiscono i beni aziendali oggetto di eredità, dovranno procedere ad una autonoma iscrizione nel registro quali imprenditori individuali o collettivi;

TENUTO CONTO che nel caso di decesso dell'imprenditore la sopra richiamata determinazione prevede che *nel caso di posizioni di cui alla lettera a) dell'art. 2, comma 1 del D.P.R. 247/2004 (decesso del titolare), si proceda con la diretta adozione del provvedimento del Conservatore con immediata iscrizione della cancellazione, previa acquisizione del certificato anagrafico di decesso;*

RITENUTO di non poter applicare quanto previsto dall'art. 40 D.L. 76/2020 commi 6 e 7 che prevedono la comunicazione agli interessati di ogni determinazione del conservatore del registro delle imprese entro otto giorni dalla sua adozione, con possibilità di ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese,

DETERMINA

1. la cancellazione d'ufficio delle imprese individuali ai sensi dell'art. 2 lett. A) del DPR 247/2004 riportate nell'allegato A, che forma parte integrante della determina;
2. che la presente determina sia pubblicata per otto (8) giorni consecutivi, nell'albo camerale informatico e nella sezione Documenti della pagina "Conoscere il Registro Imprese/REA/Albo Artigiani/Cancellazioni d'ufficio";
3. di inoltrare, dopo l'annotazione della cancellazione, la determina all'Ufficio Diritto Annuale per gli ulteriori adempimenti;
- 4 di procedere, nelle more dell'implementazione delle procedure automatizzate attraverso Comunicazione Unica d'ufficio di cui al comma 8 dell'art. 40 del DL 76/2020, a trasmettere a mezzo PEC agli enti coinvolti (Agenzia Entrate, INPS, INAIL) l'elenco delle imprese cancellate dal Registro Imprese per quanto di rispettiva competenza.

Approvato da
dott.ssa Federica Tonus
Responsabile Ufficio Registro Imprese:
RI, albi e ruoli e qualità del dato

IL CONSERVATORE R.I.
dott. Giacomo de' Stefani
Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

ALLEGATO A - DETERMINA 247-2004 ART.2

N.REA	C.F.	DITTA	CAUSALE
VE-244865	RGISFN66S01F241U	CASA DEL DOLCE DI RIGO STEFANO	LETT. A)
VE-311182	DSTNDR70L19L736J	SALUMERIA ALL'ANGOLO DI D'ESTE ANDREA	LETT.A)